PSICOANALISI NEOFREUDIANA

**Anno XXXVII · N. 2-2025**
Nuove trame di libertà
Atti del Convegno di Pistoia, 25 settembre 2025



LA PROSPETTIVA STORICA · 6

# Colpevolezza e risarcimento nel mondo preclassico

**Francesco Pollastri**

Editorial Board di Psicoanalisi Neofreudiana

ABSTRACT

Attraverso due contesti del II millennio a.C. — la Babilonia di Hammurabi e le sentenze della comunità di Deir el-Medina — il contributo ricostruisce come il mondo preclassico pensava la colpa, l'espiazione e il risarcimento del danno, mostrando quanto il passato remoto della nostra civiltà contenga già i germi della concezione moderna del diritto.

PAROLE CHIAVE

**diritto antico; Hammurabi; Deir el-Medina; colpa; risarcimento; espiazione; Vicino Oriente**

Estratto da **Psicoanalisi Neofreudiana, N. 2-2025 «Nuove trame di libertà»**, a cura di Irene Battaglini · ISSN 2282-7978.
Il fascicolo completo si richiede dal modulo: **https://form.jotform.com/262995474028065** · Home della rivista: **www.ifefromm.it/psicoanalisineofreudiana**

LA PROSPETTIVA STORICA · 6

# Colpevolezza e risarcimento nel mondo preclassico

**Francesco Pollastri**

Editorial Board di Psicoanalisi Neofreudiana

ABSTRACT

Attraverso due contesti del II millennio a.C. — la Babilonia di Hammurabi e le sentenze della comunità di Deir el-Medina — il contributo ricostruisce come il mondo preclassico pensava la colpa, l'espiazione e il risarcimento del danno, mostrando quanto il passato remoto della nostra civiltà contenga già i germi della concezione moderna del diritto.

PAROLE CHIAVE

**diritto antico; Hammurabi; Deir el-Medina; colpa; risarcimento; espiazione; Vicino Oriente**

Il presente lavoro si propone di fornire alcune indicazioni sulla concezione di espiazione della colpa e risarcimento del danno nella legislazione antica, in particolare del II millennio a.C., attraverso due episodi e due contesti precisi, la Babilonia di Hammurabi e le sentenze di Deir el Medina della XIX e XX Dinastia egizia. Dato il contesto e lo spazio a disposizione non si ha la pretesa

dell'esaustività ma la speranza di fornire alcuni spunti di riflessione su quanto il passato remoto della nostra civiltà contenga i germi della concezione moderna del diritto, nonostante le grandissime differenze.

La storia del diritto nel Vicino Oriente antico risale molto indietro nel tempo. Probabilmente già i primi centri protourbani del IV millennio a.C. avevano codici giuridici trasmessi in forma orale e quasi certamente questi erano già redatti in forma scritta nella seconda metà del III millennio a.C.

Tra tutti i testi giuridici noti dell'età del Bronzo quello più famoso è certamente quello di Hammurabi. In verità si ritiene opportuno anticipare che le leggi di Hammurabi non sono un'invenzione del sovrano babilonese ma seguono una consolidata tradizione mesopotamica. Nel sito di Tell Asmar, nell'Iraq orientale, riconosciuto come l'antica città di Eshnunna, furono rinvenute due tavolette in lingua accadica su cui erano redatte leggi che dovevano aver certamente fatto parte di un corpus più ampio. Queste tavolette sono indicativamente più antiche di un paio di secoli del codice di Hammurabi e riportano una serie di articoli che ritroveremo identici nel testo babilonese.

Hammurabi fu il sesto re della dinastia di Babilonia e governò tra il 1790 e il 1750 a.C. circa. Durante i primi anni di regno emanò il codice di leggi che prese il suo nome. Nel linguaggio comune il criterio guida di questo corpus legislativo viene riassunto con la formula semplificativa, ma non lontana dal vero, di *legge del taglione;* occhio per occhio, dente per dente.

Il codice di Hammurabi fu riprodotto su vari supporti e probabilmente aggiornato nel corso dei lunghi anni di regno del sovrano. La copia giunta in modo completo fino a noi è quella redatta sul magnifico obelisco conservato al museo del Louvre di Parigi. Si tratta di un monolite in diorite alto 2,25 metri. La parte superiore, di forma ogivale, ospita una scena in bassorilievo in cui è rappresentato il dio solare Shamash seduto in trono mentre porge ad Hammurabi, in piedi davanti al dio, le insegne del potere, un cerchio e un bastone.

Si tratta di una iconografia diffusa nel Vicino Oriente del II millennio e allude al fatto che il sovrano ha ricevuto il diritto a governare e l'autorità per farlo dalla divinità stessa.

Essendo questa immagine a coronamento del testo riportato sotto di essa è evidente che si sottende al carattere sacrale e religioso delle leggi stesse.

Infatti il codice è introdotto da un lungo preambolo dove si celebrano le virtù di Hammurabi, si elenca il suo dominio su varie città della Mesopotamia e si ribadisce come la sua regalità sia stata conferitagli dagli dei.

Hammurabi regna infatti secondo le leggi di Marduk, il dio protettore di Babilonia, il preambolo si conclude con la frase pronunciata dal sovrano in prima persona;

*Quando Marduk mi mandò a governare gli uomini, a dare la giusta protezione alla terra, agii con giustizia e rettitudine in* [testo illeggibile] *e portai benessere agli oppressi.*

Le 282 leggi in cui è suddiviso il codice sono espresse tramite casi che esemplificano il principio che si intende affermare.

I primi articoli chiariscono la necessità di portare le prove delle accuse mosse verso un individuo, viene ribadito più volte che in mancanza di prove l'accusatore sarebbe stato punito con la stesa pena del reato di cui accusa l'altro.

Per comprendere quanto detto basterà citare il primo articolo, il più esplicito in questo senso, che dichiara che nel caso in cui un soggetto accusi un altro di omicidio ma non abbia le prove per dimostrarlo, l'accusatore sarà punito con la pena di morte.

Ci sono poi articoli di tenore analogo ma con diverso esito, ad esempio il caso in cui un giudice rimuova il sigillo di una sentenza depositata per alterare il verdetto. Tale giudice sarebbe stato sollevato dall'incarico e non sarebbe più potuto tornare a esercitare la professione.

L'articolo 6 ci offre invece una testimonianza esemplificativa dell'importanza sacrale di cui le istituzioni godevano nella Babilonia di Hammurabi. Si dice infatti che il colpevole di furto in proprietà di pertinenza di un tempio o dello Stato sarebbe stato punito con la pena di morte.

Anche nel caso di furto di beni di proprietà di privati, sempre che fosse stato possibile dimostrarne l'originale proprietà tramite il contratto o i testimoni della transazione, la pena somministrata al ladro era la morte.

Al di là del fatto che la pena di morte per un reato di furto possa apparire ai nostri occhi eccessiva, si deve cercare di valutare il valore della norma calandola nel contesto. Innanzitutto la legge ha il merito di aver introdotto il principio di pena corrispondente a un dato reato indipendentemente da chi fosse la parte lesa e in secondo grado intende riportare al centro del diritto l'importanza della proprietà privata, che dopo decenni di invasioni, stravolgimenti e mutamenti sociali, era stata evidentemente messa in discussione.

Vi sono poi articoli che regolano il diritto di gestione delle proprietà, le successioni, i doveri riguardo alla gestione dei canali in modo da non arrecare danni alle proprietà dei vicini, il diritto del lavoro, i rapporti tra soci in attività economiche, la gestione degli schiavi, il diritto delle donne. Riguardo quest'ultimo punto esse certo erano depositarie di diritti inferiori rispetto a quelli degli uomini ma già si intravedono i germi di principi che diremmo moderni. Lo stupro di una donna ad esempio prevedeva la pena di morte per lo stupratore e riconosceva in ogni caso l'incolpevolezza della vittima. Nel diritto di famiglia la moglie che fosse stata lasciata dal marito senza giusta causa aveva diritto all'usufrutto di metà delle proprietà del coniuge, per sostenere i figli, e una volta che questi fossero cresciuti le stesse proprietà sarebbero passate a loro e una parte di esse sarebbe rimasta in possesso della donna.

Gli articoli che riguardano il risarcimento del danno sono quelli a partire dal numero 200. In questo preciso articolo viene espresso il concetto di pena o di compensazione del danno; in modo molto conciso viene dichiarato che se un uomo avesse rotto un dente ad un suo pari, gli sarebbe stato a sua volta rotto un dente. Questo è l'articolo da cui è tratta la sintesi di cui si diceva all'inizio.

Nell'articolo 204 si dice che se un uomo liberato, ex schiavo, avesse colpito un altro uomo liberato, allora avrebbe dovuto pagare dieci shekel per risarcimento.

L'articolo 206 è interessante perché prevede che se un uomo avesse ferito involontariamente un altro uomo, allora avrebbe dovuto semplicemente pagare le spese per il medico. Negli articoli 207 e 208 si presenta il caso in cui il soggetto ferito accidentalmente fosse morto; la pena per il responsabile che ne aveva incidentalmente causato la morte era sempre di natura economica, mezza mina nel caso la vittima fosse stato un cittadino nato libero, un terzo di mina nel caso di un ex schiavo.

Questi articoli sono interessanti perché rivelano come già in questa epoca si iniziava a discernere tra danno arrecato in modo doloso e danno arrecato in modo colposo. Questo principio non è presente in modo altrettanto chiaro in altri articoli del codice, generalmente l'omicidio era punito con la morte, tranne nel caso in cui la vittima fosse stato uno schiavo, il cui status non era equiparato a quello degli uomini e delle donne libere.

Nella legislazione babilonese il concetto di riparazione era legato al risarcimento economico in caso di reati non gravi, nel caso di reati gravi, della calunnia, dell'omicidio volontario, dell'adulterio della donna, la pena era la morte. Nonostante si intravedano i prodromi di alcuni principi a noi noti, come la distinzione tra omicidio colposo e doloso, sembra non esistere l'idea di riparazione e di riabilitazione. La legislazione babilonese della prima metà del II millennio a.C. non teneva conto della possibilità di recupero del colpevole.

Ogni cosa era contemplata nella sua concretezza, si poteva considerare la necessità di avere prove sufficientemente sicure per emettere un verdetto ma non era contemplata l'opportunità di prendere in considerazione gli aspetti psicologici, le ragioni profonde per cui poteva essere stato commesso un reato, anche non irreparabile, come il furto o la frode.

Lasciamo la Mesopotamia e rechiamoci in Egitto per dare uno sguardo al concetto di giustizia nella terra dei faraoni. Il principio cardine dell'ordinamento sociale, politico, religioso e di conseguenza legislativo era quello di *maat.* Con questo termine gli egizi intendevano una serie di significati che noi traduciamo con i termini di giustizia, rettitudine, verità. Solo per citare un esempio, nella cappella sacrificale della mastaba di Sechem-Anch-Ptah a Giza, V-VI Dinastia, si legge;

*Sono venuto dalla mia città, sono uscito dal mio nomo* (provincia), *sono disceso in questa tomba. Ho detto la verità, ho esercitato la giustizia amata dal Dio.*

I termini verità e giustizia traducono il lemma egizio *maat.*[1] Con *maat* gli egizi esprimevano, appunto, il concetto di ordine e di giustizia, una relazione di interdipendenza e di equilibrio tra il mondo umano e quello sovrumano. Già nell'Antico Regno *maat* assurse al ruolo di divinità tanta era la sua importanza. Tutti gli abitanti della terra del Nilo dovevano conformarsi alla *maat,* pena la caduta individuale e collettiva nel disordine e quindi il prevalere del caos sull'ordine e l'equilibrio. Essendo il primo sacerdote, e la personalità in cui tutto l'Egitto si riconosceva, il sovrano era ritenuto il principale responsabile del mantenimento della *maat* e pertanto doveva conformare tutta la sua esistenza a questo principio, sia nella sfera privata che nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Rispettare e conservare la *maat* implicava adottare un severo codice etico e di comportamento, oltre all'espletamento dei riti e del rispetto formale e sostanziale del culto degli déi.[2]

In un certo senso potremmo ritenere, a buon diritto, che gli egizi credevano in una realtà superiore che però non era autonoma e indipendente rispetto al mondo visibile, anzi, l'una e l'altro erano emanazione dello stesso principio e solo contribuendo quotidianamente al suo mantenimento entrambe le dimensioni potevano continuare a esistere secondo norma e giustizia.

Partendo da questa necessaria premessa si deve tener conto che non è giunto a noi un solo codice di leggi egizie per tutto il III e il II millennio a.C.. Dai testi sembra di capire che non vi fossero neppure organi specifici preposti a svolgere funzioni legislative o giuridiche. Il faraone, dio egli stesso durante l'Antico Regno o rappresentante del divino nel Medio e Nuovo Regno, era la fonte del diritto e il giudice cui spettava l'emanazione delle sentenze. Ovviamente per quanto riguarda le sentenze il faraone era rappresentato dei suoi delegati sul territorio, i governatori delle province, i sacerdoti, i sindaci dei villaggi.

La gran parte delle informazioni per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia nell'Egitto faraonico proviene dal villaggio di Deir el-Medina. Si tratta del villaggio abitato dagli operai, e dalle loro famiglie, addetti alla realizzazione delle tombe nella Valle dei Re e in quella delle Regine. Tra il 1550 e il 1070 a.C. circa, a Deir el-Medina vissero i manovali deputati allo scavo delle tombe, i disegnatori e gli scalpellini che realizzarono i rilievi figurati e i geroglifici presenti in esse, i pittori, i tecnici, i capisquadra, gli scribi. A causa dell'importanza di questa comunità i suoi amministratori erano in diretto contatto con il *Tchaty,* quello che viene comunemente definito vizir, ovvero il braccio destro del faraone.

Nel corso della XX Dinastia (1180-1070 a.C.), secondo alcune stime, tra il 25 e il 30% degli individui maschi di questa comunità era in grado di leggere, una percentuale eccezionalmente alta in un paese in cui la media doveva aggirarsi intorno al 2-5%.

Questa comunità produsse testi scritti su *ostraka,* frammenti di calcare, che altro non erano che appunti o "brutte copie" dei documenti ufficiali. Una volta assolto il loro compito, questi *ostraka* furono gettati in una discarica che si è rivelata una fonte di informazioni preziosissima che copre gli ultimi 200 anni di vita del villaggio.

I documenti ritrovati, un totale di circa 6.000 testi, sono principalmente di natura amministrativa ma ve ne sono circa 280 di carattere giuridico. Da questi ultimi si evince innanzitutto il modo in cui venivano organizzati i processi nell'Egitto del XII e dell'XI sec. a.C.

Sembra che quando fosse necessario aprire un processo si creasse una sorta di tribunale popolare, il *qenebet,* i cui membri erano scelti tra i personaggi eminenti della comunità, di questa corte potevano fare parte anche le donne. Benché in Egitto alle donne fosse preclusa la possibilità di esercitare le più alte funzioni pubbliche, esse erano soggetti di diritto al pari degli uomini, pertanto potevano presenziare nelle giurie, testimoniare, muovere accuse. La corte *qenebet* poteva essere composta da un numero di giurati che variava da 5 a 14.

Il processo si svolgeva con un'accusa e una difesa condotta dagli stessi protagonisti senza l'intermediazione di un rappresentante, entrambe le parti potevano convocare testimoni che suffragassero le loro affermazioni e alla fine la giuria stabiliva un verdetto. Le sentenze emesse pare non fossero vincolanti, inoltre tale "tribunale" non aveva potere esecutivo. Si ritiene probabile che la sentenza emessa in casi di reati come lesioni gravi, omicidio o furto di beni dello stato, che prevedevano la pena di morte o i lavori forzati, fosse trascritta su papiro e inviata al governatore di Tebe o direttamente al *Tchaty.* Spettava a loro disporre l'esecuzione o meno della pena.

Due papiri conservati al British Museum riportano la complessa vicenda del saccheggio della tomba della regina Iside durante il diciassettesimo anno di regno di Ramesse IX, il 1106 a.C. circa.

Numerose furono le persone processate dal *qenebet* e una volta appurata la responsabilità diretta di 8 colpevoli si procedette a consegnarli al Governatore di Tebe che li fece incarcerare nel tempio di Medinet Habu in attesa del verdetto del faraone. I templi svolgevano varie funzioni tra cui anche quella di carcere, in Egitto infatti non esistevano degli edifici carcerari come li intendiamo noi oggi. Le famiglie coinvolte a vario titolo nel furto ma non direttamente responsabili del saccheggio furono allontanate da Deir el Medina, perdendo il lavoro e l'abitazione che era fornita in concessione dalle autorità. Non sappiamo che sorte ebbero gli 8 responsabili materiali del reato ma è molto probabile che sia stata commissionata loro la pena di morte.

Nella legislazione egizia troviamo un impianto completamente diverso rispetto a quella mesopotamica. Innanzitutto non esistevano codici di leggi, le norme e le prescrizioni erano tramandate oralmente e il diritto sembra sia rimasto invariato per un periodo di tempo molto lungo. L'incredibile stabilità e longevità dello stato faraonico consentivano il sussistere millenario di valori condivisi che non necessitavano di una redazione scritta. I singoli casi erano perciò decisi di volta in volta da tribunali istituiti per l'occasione sulla base di quei princìpi condivisi da lungo tempo. Anche in Egitto per comprovare la colpevolezza di un accusato era indispensabile portare prove concrete, nel caso di furto il ritrovamento della refurtiva nelle abitazioni degli imputati era una prova necessaria e anche in questo caso si distingueva tra chi aveva effettivamente compiuto il reato e chi aveva fiancheggiato i colpevoli.

Nonostante ciò non c'era equivalenza spesso tra il tipo di reato e l'espiazione della colpa, il furto di beni dello Stato e cioè del faraone, era punito di norma con la morte. Il diritto nell'antico Egitto era fortemente condizionato dalla commistione tra sfera religiosa, politica e sociale. Un danno arrecato allo Stato era un danno arrecato al faraone e perciò un gesto sacrilego. Abbiamo visto come la preoccupazione principale degli egizi era quella del mantenimento di *maat* e ovviamente un reato contro il faraone, che apparteneva alla sfera del sacro, rappresentava una pericolosa minaccia all'ordine cosmico.

Il diritto delle remote civiltà dell'età del Bronzo è espressione dell'ordinamento secondo la concezione degli uomini del tempo. Non è mai corretto attualizzare il passato per rifuggire da quella impressione di crudeltà ed efferatezza che se ne trae, sebbene alcuni princìpi a noi cari siano presenti in *nuce* nelle antiche o antichissime società.

La lezione che possiamo cogliere è che nel tempo intercorso tra gli esordi del diritto nelle civiltà preclassiche e il diritto come lo intendiamo noi oggi sono avvenute radicali trasformazioni che hanno investito il concetto di società e di individuo. Nella nostra cultura il passaggio attraverso l'Illuminismo e certamente la profondità di osservazione che ci è stata fornita dalla nascita della scienza psicoanalitica, hanno contribuito enormemente alla ridefinizione dei concetti di reato, colpevole, responsabilità, riabilitazione.

L'essere umano è in continua trasformazione e la storia del diritto ne rappresenta un buon esempio.

---

## NOTE

1. Traduzione Francesco Pollastri, fonti: https://aaew.bbaw.de/tla/servlet/GetCtxt?u=guest&f=0&l=0&tc=8061&db=0&ws=144&mv=4; A. Badawy 1976, p. 16, Fig. 19.
2. R. Anthes 1954; J.A. Wilson 1956, p. 48; E.O. James 1958, pp. 183-185; S. Morenz 1973, pp. 113-126; D. Valbelle 2002, pp. 100-106.

## BIBLIOGRAFIA

Anthes, R. (1954). The Original Meaning of Mʿ ḫrw. *Journal of Near Eastern Studies*, 13(1), 21-39.

Badawy, A. (1976). *The Tombs of Iteti, Sekhem'ankh-Ptah and Kaemnofert at Giza*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.

Davis, B. G. (2017-2018). The Ignominy of Deir el-Medina and the Cleansing of the Necropolis Workforce: A Re-examination of the Events of Year 17 of Ramesses IX. *Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities*, 44, 159-181.

Goetze, A. (1956). *The Laws of Eshnunna*. The Annual of the American Schools of Oriental Research, 31 (annata 1951-1952), pp. v, vii-x, 1-197, 4 tavole fuori testo.

Haring, B. (2003). From Oral Practice to Written Record in Ramesside Deir el-Medina. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 46(3), 249-272.

James, E. O. (1958). *Myth and Ritual in the Ancient Near East: An Archaeological and Documentary Study*. London: Thames and Hudson.

Maehler, H. (2005). Greek, Egyptian and Roman Law. *The Journal of Juristic Papyrology*, 35, 121-140.

Morenz, S. (1973). *Egyptian Religion*. Ithaca-New York: Cornell University Press.

Pritchard, J. B. (1958). *The Ancient Near East: An Anthology of Texts and Pictures*. Princeton: Princeton University Press.

Valbelle, D. (2002). La regalità faraonica. La natura del potere. In C. Ziegler (a cura di), *I Faraoni* (pp. 97-111). Bompiani.

Wilson, J. A. (1956). *The Culture of Ancient Egypt*. Chicago-London: University of Chicago Press.